

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Disoccupazione elevata e aumento del numero di indennità

Nel nostro Cantone la situazione, sul fronte occupazionale, è da tempo preoccupante. A fine dicembre 2004 il tasso di disoccupazione medio era del 5,3%. A fine novembre era del 5,1%. Particolarmente elevato il tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni, che raggiunge addirittura il 9,6%.

In base all'art. 27 cpv. 5 della LADI, "in un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero d'indennità giornaliere ... se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone".

L'art 41c cpv. 1 OADI precisa che "su richiesta di un Cantone, il Dipartimento federale dell'economia aumenta il numero massimo di indennità giornaliere per sei mesi se, durante il periodo di riferimento, il tasso di disoccupazione nel Cantone o in una regione dello stesso ha raggiunto in media almeno il 5%. Il periodo di riferimento inizia a decorrere sette mesi prima della data d'inizio dell'aumento richiesto e si estende su sei mesi".

Lo scorso 13 gennaio l'Associazione Disoccupati Ticino (ADTI), preso nota degli ultimi dati relativi al numero di senza lavoro nel nostro Cantone, ha invitato il Consiglio di Stato ad "intervenire con cortese sollecitudine" presso le autorità federali al fine di "permettere l'applicazione in tempo utile" della citata possibilità di aumentare da 400 a 520 le indennità di disoccupazione giornaliere.

Già nel settembre 2003 la stessa richiesta era stata formulata tramite interrogazione al Consiglio di Stato, in relazione in particolare ai distretti del Locarnese e del Mendrisiotto, dai deputati in Gran Consiglio Renato Ricciardi, Giuliano Butti e Gianni Guidicelli.

La risposta del Consiglio di Stato a tale atto parlamentare, giunta il 4 novembre 2003, non pare granché soddisfacente. Non solo infatti il Consiglio di Stato non ha ritenuto di aderire alla richiesta, ma tra le righe della risposta emerge chiaramente lo scetticismo governativo nei confronti della possibilità di aumentare le indennità di disoccupazione da 400 a 520. Da un lato viene infatti sollevata l'obiezione dei costi della misura, che sono a carico del Cantone che la richiede in ragione del 20%; dall'altro si mette in dubbio l'utilità medesima della misura in oggetto, arrivando a chiedersi se si tratti *"di una misura atta a combattere la disoccupazione o piuttosto il contrario"*.

A parte il fatto che i costi provocati al Cantone dal prolungamento del diritto alle indennità verrebbero in buona parte compensati risparmiando sulle prestazioni assistenziali, il Consiglio di Stato sembra misconoscere che una quota non indifferente – circa un quinto – dei disoccupati che esauriscono il diritto all'indennità finiscono in invalidità, generalmente per motivi psichici, ciò che di solito ne comporta un'uscita definitiva dal mondo del lavoro e la relativa presa a carico permanente da parte del settore pubblico. Uno sviluppo che va evitato con ogni mezzo a disposizione; e a questo proposito ci pare che, portando il numero delle indennità giornaliere da 400 a 520 ai sensi della LADI e dell'OADI, dei risultati lì si potrebbero pur conseguire.

Va inoltre ricordato che il 7 gennaio us il sindacato Travail.Suisse ha chiesto alla Confederazione l'introduzione di misure atte a combattere l'aumento della disoccupazione strutturale, indicando tra queste anche il ritorno delle indennità da 400 a 520.

Con la presente esprimiamo dunque il nostro **sostegno** alla richiesta dell'ADTI, e, alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo al Consiglio di Stato:

- Il Consiglio di Stato ritiene che il prolungamento del numero massimo di indennità di disoccupazione percepibili sia una misura superflua o inadatta a combattere la disoccupazione? Se sì, come spiega il Consiglio di Stato che altri Cantoni (es: Ginevra e Vaud) ne abbiano fatto e ne facciano uso?
- Il Consiglio di Stato intende avvalersi delle possibilità offerte dalle norme legislative federali in materia di prolungamento del numero massimo di indennità di disoccupazione percepibili? Oppure bisogna attendersi che, quali che siano gli sviluppi ticinesi sul fronte della disoccupazione, il Consiglio di Stato non sia comunque intenzionato a servirsi della possibilità che l'art. 27 LADI offre a vantaggio di una fascia di popolazione sempre più numerosa ed in seria difficoltà quali sono i disoccupati di lunga durata?

LORENZO QUADRI
RENATO RICCIARDI